

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI IN GESTIONE A GARDA UNO S.P.A., FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 9752963FA9

Codice Procedura GARUNOPCNMI0001

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	Documenti di gara	4
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	PIATTAFORMA TELEMATICA GPA.....	5
3.1	La piattaforma telematica GPA.....	5
3.2	Dotazioni tecniche.....	6
3.3	Identificazione	7
3.4	Registrazione alla piattaforma telematica GPA e accreditamento	7
4.	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
5.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI	9
5.1	Durata	9
5.2	Opzioni e rinnovi.....	10
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
7.	REQUISITI GENERALI	11
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
8.1	Requisiti di idoneità.....	12
8.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
8.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
8.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
8.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
9.	AVVALIMENTO	13
10.	SUBAPPALTO	14
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	15
12.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	15
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
14.	PRIMA FASE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
16.1	Domanda di partecipazione	17
16.2	Documento di gara unico europeo.....	18
16.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	19
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
18.	APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
19.	SVOLGIMENTO DELLE SUCCESSIVE FASI DEL DIALOGO COMPETITIVO.....	22
20.	ACCESSO AGLI ATTI.....	23
21.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
23.	INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ACCREDITAMENTO E DI INVIO DELLE CANDIDATURE	24

1. PREMESSE

Garda Uno S.p.A., di seguito denominata anche Amministrazione, risulta essere affidatario, mediante affidamenti *in house* effettuati da Enti Pubblici Soci della stessa, dei servizi di gestione dei cimiteri presenti nei territori comunali di alcuni degli Enti Pubblici Soci (meglio dettagliati all'interno dell'Allegato 1 al presente disciplinare).

Con la presente procedura, indetta con determina a contrarre n. 11/2023/MF del 21.04.2023, l'Amministrazione intende procedere mediante procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") all'individuazione di un operatore economico con il quale sottoscrivere un contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, per l'affidamento di attività di supporto ai servizi cimiteriali in gestione a Garda Uno, come meglio esplicitati nel successivo punto 4 del presente disciplinare.

L'affidamento avverrà mediante procedura competitiva con negoziazione e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 62 e 95, commi 2 e 3, lett. a), del Codice, nonché degli artt. 34, 44, 52 e 58 del medesimo Codice.

La procedura competitiva con negoziazione si articola in **tre distinte fasi**:

1. la **prima fase** è volta a qualificare i candidati interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti minimi richiesti;
2. la **seconda fase** è riservata agli operatori economici che si sono validamente candidati nella prima fase i quali, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione che avverrà nel corso di tale fase. L'Amministrazione negozia con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. Nell'invito alla seconda fase l'Amministrazione si riserva di prevedere che tale fase possa svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare;
3. la **terza fase**, di competizione vera e propria, è finalizzata alla richiesta e valutazione delle offerte finali presentate dagli operatori economici arrivati a tale fase, nonché, quindi, all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. a), del Codice.

Il luogo di svolgimento della prestazione è il territorio di competenza di Garda Uno S.p.A. (province di Brescia, Verona e Mantova).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma GPA – Gestione Procedure Acquisto, accessibile all'indirizzo <https://gpa.appaltiarno.eu> e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Mediante la piattaforma GPA verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle domande di partecipazione, di presentazione delle proposte progettuali durante la seconda fase, di presentazione delle offerte durante la terza fase, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del Codice., tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

CIG 9752963FA9

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Massimiliano Faini.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è pubblicata nella piattaforma di negoziazione telematica GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>) e comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegato 1 al Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione;
- 5) Documento di gara unico europeo;
- 6) Dichiarazioni integrative;
- 7) Manuale di utilizzo della piattaforma, pubblicato al link https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale_GPA_OE.pdf

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, all'interno della piattaforma GPA e sul sito internet: <http://www.gardauno.it>.

2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del Codice, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando e del disciplinare di gara potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA, previa registrazione alla stessa.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare all'interno della sezione **Comunicazioni** della procedura di gara **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.05.2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA, nella sezione **Documenti di gara** della procedura, oltre che sul sito istituzionale <http://www.gardauno.it>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la predetta sezione della piattaforma ovvero il sito istituzionale dell'Amministrazione.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella sezione **Comunicazioni** della procedura di gara. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio avvengono presso la sezione **Comunicazioni** della piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA GPA

3.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA GPA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 c.c.;
- segretezza delle candidature e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle candidature, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle candidature per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.gardauno.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle candidature. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualunque momento; tuttavia alcune funzionalità potrebbero risultare limitate, se soggette ad attività di manutenzione, nella fascia oraria notturna dalle 00:30 alle ore 06:00.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 D.Lgs. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare le candidature è necessario accedere alla piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Nelle more dell'adeguamento della piattaforma GPA al decreto n. 148/21, l'accesso è consentito tramite utilizzo di specifiche credenziali ottenute al momento della registrazione, secondo quanto previsto nel paragrafo seguente.

3.4 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA GPA E ACCREDITAMENTO

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva **registrazione e all'accreditamento alla piattaforma GPA**: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all'invio delle candidature, e quindi antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.

La registrazione e l'accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l'operatore economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet <https://gpa.appaltiamo.eu>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- **registrarsi** alla piattaforma GPA all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>, selezionando dal menù nella parte alta dell'homepage la voce "**Registrati**" e compilando il form con i dati richiesti;
- una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all'operatore economico di completare la procedura di **accreditamento**. Seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma, l'operatore economico potrà accreditarsi alla stessa, essendo così in grado di poter operare all'interno del portale per tutta la durata della validità dell'accreditamento;
- una volta effettuato l'accreditamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello stesso, per poter presentare la propria candidatura relativamente alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall'homepage della piattaforma nella sezione "**Procedure in scadenza**" ovvero, effettuato l'accesso alla piattaforma, accedendo

ai dettagli della procedura nella sezione “**Nuove procedure**”. Nella sezione dei dettagli della procedura cliccare sul pulsante “**Partecipa**” per presentare la propria candidatura.

Le informazioni relative alla dotazione hardware e software necessaria per poter operare sulla piattaforma GPA e le modalità di funzionamento della stessa sono descritte all’interno del documento “Regolamento della piattaforma GPA”, pubblicato al seguente link:

https://gpa.appaltiameu.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l’impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle candidature, selezioni quale forma di partecipazione la voce “**Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario**”. Nel secondo step di presentazione della candidatura, l’impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.

Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione delle candidature, selezioni quale forma di partecipazione la voce “**Consorzio**”. Nel secondo step di presentazione della candidatura, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’accordo quadro e i contratti attuativi che saranno derivati dallo stesso hanno per oggetto l’espletamento delle attività di supporto ai seguenti servizi:

- Svolgimento o assistenza per le operazioni cimiteriali ordinarie quali inumazioni e tumulazioni, esumazioni e estumulazioni;
- Svolgimento o assistenza per le operazioni cimiteriali straordinarie quali inumazioni e tumulazioni, esumazioni e estumulazioni;
- Gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti da tutte le attività svolte;
- Gestione del verde;
- Attività edili, assistenza alle attività restaurative (intonaci, marmi, lapidi e inserti);
- Manutenzione degli impianti elettrici;
- Lattonerie ed impermeabilizzazioni;
- Opere da fabbro;
- Servizi di guardiania.

Nell’ambito dell’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi potrà essere richiesto all’operatore economico aggiudicatario lo svolgimento di una o più delle prestazioni sopra descritte in relazione ai siti cimiteriali gestiti da Garda Uno S.p.A.. A tal fine si precisa che il supporto alle attività di cui sopra potranno venire richieste:

- con riferimento ai siti cimiteriali afferenti gli Enti Pubblici Soci per i quali Garda Uno svolge tuttora i servizi in oggetto a seguito di affidamento *in house* e elencati nel dettaglio nell’Allegato 1 al presente disciplinare;

- con riferimento ai siti cimiteriali afferenti gli Enti Pubblici Soci di Garda Uno che potrebbero affidare, durante il periodo di validità dell'accordo quadro di cui al successivo punto 5, la gestione dei servizi cimiteriali mediante affidamenti *in house* a Garda Uno;
- con riferimento ai siti cimiteriali afferenti a Enti Pubblici che potrebbe entrare nella compagine societaria di Garda Uno durante il periodo di validità dell'accordo quadro di cui al successivo punto 5 e che potrebbero affidare la gestione dei servizi cimiteriali mediante affidamenti *in house* a Garda Uno.

L'accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché è interesse dell'Amministrazione affidare la gestione delle prestazioni sopra elencate ad un unico operatore economico al fine di garantire omogeneità nello svolgimento delle attività e individuare un unico interlocutore con cui coordinarsi e collaborare in tutte le fasi di gestione di attività che, per la loro natura, devono espletarsi su un vasto territorio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo annuale
1	<i>Servizi cimiteriali</i>	<i>98.37.11.10-8</i>	<i>P</i>	<i>€ 2.000.000,00</i>
A) Importo totale soggetto a ribasso per la durata quadriennale				€ 8.000.000,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

L'accordo quadro è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

Si precisa che l'importo sopra indicato deve intendersi quale importo massimo dell'accordo quadro per tutto il periodo della sua durata. Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione, la quale potrà attivare, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, eventuali contratti attuativi unicamente in caso di effettivo bisogno. In caso di mancato raggiungimento dell'importo sopra indicato l'operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro (esclusa l'opzione di proroga) è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2024.

Durante tutto il periodo di validità dell'accordo quadro potranno essere stipulati uno o più contratti attuativi i quali potranno avere una durata massima di 48 mesi. Tali contratti attuativi, purché stipulati entro il periodo di validità dell'accordo quadro di cui al precedente comma, potranno proseguire anche dopo la scadenza dell'accordo quadro.

Laddove l'importo massimo stabilito dell'accordo quadro di cui al precedente punto 4 dovesse essere raggiunto prima del termine di cui al primo comma del presente punto, l'accordo quadro si intenderà automaticamente concluso.

5.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'importo complessivo dell'eventuale periodo di proroga tecnica risulta essere pari ad **€ 1.000.000,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Non sono previste ulteriori forme di opzione o rinnovo.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'accordo quadro, è pari ad **€ 9.000.000,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara in aggregazione possono presentare candidatura, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), quest'ultimo è tenuto anch'esso a indicare, in sede di candidatura, le consorziate esecutrici per la quale concorre. A queste ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, potere autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio Fascicolo Virtuale dell'operatore economico - FVOE in conformità alla Delibera ANAC n. 464 di data 27.07.2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le candidature prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziari.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il candidato deve aver eseguito con riferimento ai tre migliori anni nell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando (01.04.2018-31.03.2023) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara (gestione di servizi cimiteriali) di importo complessivo minimo nel triennio pari ad € 2.000.000,00 oltre I.V.A..

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto di appalto e copia delle fatture quietanziate.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto di appalto e copia delle fatture quietanziate.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **8.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale può essere dimostrato secondo quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui al precedente punto 8.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente punto 8.1.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dal precedente par. 8 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.1;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle candidature.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

In questa fase non è necessaria la dichiarazione di subappalto.

Si precisa comunque che il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall'art. 105 del Codice. Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice., sono vietati la cessione del contratto e l'affidamento a terzi della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'aggiudicatario e il

subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

In questa fase non viene richiesta la garanzia provvisoria.

12. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

In questa fase non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In questa fase non è previsto il pagamento del contributo in favore di ANAC.

14. PRIMA FASE DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le candidature e la documentazione a corredo delle stesse devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>). Non sono considerate valide le candidature presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs. 82/2005.

A pena di irricevibilità, la candidatura deve essere caricata in piattaforma

entro le ore 12.00 del giorno venerdì 26 maggio 2023

La piattaforma non accetta candidature presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle candidature. Della data e dell'ora di arrivo della candidatura fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Il caricamento della candidatura dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei documenti. Nella homepage della piattaforma GPA all'interno della sezione "Hai bisogno di aiuto?" è pubblicato il manuale di utilizzo della piattaforma GPA per gli operatori economici.

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione delle candidature entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 3.1.

Per ogni file caricato in piattaforma il concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB in caso di file singolo ovvero di 500 MB in caso di file multipli. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle candidature entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'elenco della documentazione presentata potrà essere verificato dall'operatore economico all'interno del documento PDF "**Conferma di partecipazione**" scaricato dalla piattaforma, che dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma candidature successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare la candidatura presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle candidature. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima candidatura presentata.

Al momento della ricezione delle candidature, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della candidatura.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione della candidatura indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni necessarie alla presentazione della candidatura saranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica GPA e all'indirizzo internet <http://www.gardauno.it>.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della candidatura. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della candidatura;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A dovrà contenere la documentazione prevista dal presente paragrafo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, ed in particolare:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazione integrativa;
- 4) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.3.2;
- 5) Documentazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267 di cui al punto 16.3.2.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente produce il **file PDF “Domanda di partecipazione”** (utilizzando il modello A presente in piattaforma), che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente:

- indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della candidatura.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è **sottoscritta digitalmente** dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente produce il file PDF **“Documento di Gara unico Europeo”** (**utilizzando il modello B presente in piattaforma**).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

In questa sede il concorrente non deve dichiarare l'eventuale ricorso al subappalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazione integrativa

Ciascun concorrente produce **il file PDF “Dichiarazioni integrative” (utilizzando il modello C presente in piattaforma)**, sottoscritto digitalmente, mediante il quale rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di avere presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

4. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
6. di accettare che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice relative alla procedura in oggetto siano effettuate verso l'indirizzo PEC inserito dall'operatore economico sulla piattaforma GPA in fase di registrazione;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
8. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
9. *(per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, di partecipare giusto provvedimento di autorizzazione alla partecipazione rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare. Dichiara altresì di partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti di altro operatore economico, ai sensi dell'art. 110 d.lgs. del Codice, allegando a tal fine tutta la documentazione necessaria.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.3.2 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, produce:

- il Documento di Gara Unico Europeo dell'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal suo legale rappresentante;
- la dichiarazione integrativa dell'impresa ausiliaria nei termini di cui al punto 16.3.1, nelle parti pertinenti;

- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originare o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria: a) i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria; d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; e) la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

16.3.3 Documentazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento

CONFERMA DELLA CANDIDATURA

Al fine di presentare della candidatura, l'operatore economico, nell'ultimo step, dovrà generare il file PDF "**Conferma di partecipazione**", sottoscriverlo digitalmente dal soggetto firmatario degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento della candidatura) e infine caricato nell'apposito campo. Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.

Una volta ricaricato il file di riepilogo della candidatura sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul pulsante "**Conferma**" per inviare la candidatura.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. a), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>70 punti</i>
Offerta economica	<i>30 punti</i>
TOTALE	100

Le modalità di valutazione delle offerte saranno indicate nella lettera di invito che verrà inviata ai candidati ammessi alla terza fase della presente procedura di gara.

18. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **lunedì 29/05/2023 alle ore 09:30**.

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma GPA.

In considerazione del fatto che la piattaforma GPA garantisce la massima segretezza e riservatezza della documentazione e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità interamente telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. Si informa anche che la piattaforma GPA gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all'operatore economico in occasione dell'apertura e della chiusura delle operazioni di gara. L'esito delle sedute telematiche viene comunicato ai concorrenti all'esito delle stesse.

Il RUP procederà, nella prima seduta telematica, a verificare il tempestivo invio di quanto indicato nel precedente paragrafo 16. Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni alla successiva fase della procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e, comunque, entro un termine non superiore a 5 giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. SVOLGIMENTO DELLE SUCCESSIVE FASI DEL DIALOGO COMPETITIVO

Successivamente alla fase della qualificazione, gli operatori in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla fase del dialogo.

In particolare, gli operatori economici ammessi dopo la prima fase verranno invitati, a mezzo piattaforma GPA, a presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione che avverrà nel corso di tale fase.

L'Amministrazione negozierà con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate per migliorarne il contenuto, fermo restando che i requisiti minimi e i criteri di

aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. L'invio delle offerte migliorative avverrà sempre mediante la piattaforma GPA.

Nell'invito alla seconda fase l'Amministrazione si riserva di prevedere che tale fase possa svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare.

All'esito della fase sopra descritta, dopo avere dichiarato conclusa la fase di negoziazione ed averne informato ciascun concorrente ammesso, l'Amministrazione inviterà a mezzo piattaforma GPA con apposita lettera di invito i candidati ammessi a presentare, entro il termine stabilito, le offerte finali.

Nella lettera d'invito saranno specificati i criteri secondo i quali verranno valutate le offerte nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione di aggiudicazione nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'offerta dei concorrenti da presentare nell'ambito della terza fase del dialogo competitivo dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo del prezzo base indicato nella lettera di invito, costituita in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nell'ambito di questa fase, inoltre, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC e presentare la ricevuta comprovante la dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento della contribuzione all'ANAC dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate dall'Autorità, nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate all'indirizzo www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e potrà essere richieste mediante apposita istanza inviata all'indirizzo PEC protocollo@pec.gardauno.it.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

23. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ACCREDITAMENTO E DI INVIO DELLE CANDIDATURE

Nell'homepage della piattaforma GPA, all'interno della sezione “**Hai bisogno d'aiuto?**” è disponibile il manuale per l'utilizzo della piattaforma dedicato agli operatori economici.

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio delle candidature:

- tramite il pulsante “Ticket assistenza”, presente in piattaforma (solo per utenti già registrati) dopo avere effettuato il login alla propria area personale
- tramite PEC all'indirizzo gpa.gare@pec.it
- telefonicamente al numero 04611637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 (esclusi i festivi).

Padenghe sul Garda, 21/04/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Massimiliano Faini